

**Legge federale  
concernente la tassa per l'utilizzazione  
delle strade nazionali**  
(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione**

**Art. 1**           Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

**Art. 2**           Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960<sup>3</sup> concernente la rete delle strade nazionali (strade nazionali assoggettate alla tassa).

**Sezione 2: Assoggettamento**

**Art. 3**           Oggetto della tassa

<sup>1</sup> La tassa deve essere versata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

<sup>2</sup> La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante di cui alla legge del 19 dicembre 1997<sup>4</sup> sul traffico pesante.

- 1    RS 101
- 2    FF 2008 1151
- 3    RS 725.113.11
- 4    RS 641.81

#### **Art. 4** Eccezioni

<sup>1</sup> Sono eccettuati dall'assoggettamento:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, del servizio di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e del servizio di lotta contro gli incidenti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- d. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f. gli assi per trasporti;
- g. i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- h. i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j. i trattori a sella leggeri autorizzati in base a una menzione nella licenza di circolazione a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k. gli autoveicoli leggeri il cui carico rimorchiabile assoggettato alla tassa sul traffico pesante è superiore a 3,5 tonnellate;
- l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere impiegati nei giorni feriali.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, autorizzare deroghe all'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

#### **Art. 5** Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

### **Sezione 3: Riscossione della tassa**

#### **Art. 6** Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

#### **Art. 7** Contrassegno

<sup>1</sup> La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.

<sup>2</sup> Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

<sup>3</sup> Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

<sup>4</sup> Il contrassegno è considerato annullato se:

- a. viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
- b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

#### **Art. 8** Periodo di tassazione

<sup>1</sup> La tassa è dovuta per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

<sup>2</sup> Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

#### **Art. 9** Competenza per la riscossione della tassa

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) rilascia i contrassegni. Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

<sup>2</sup> I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

### **Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985<sup>5</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

<sup>2</sup> Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

<sup>5</sup> RS 725.116.2

## Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

### Art. 11 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli:

- a. l'Amministrazione delle dogane al confine;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

### Art. 12 Prestazione di garanzie

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa o, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

## Sezione 6: Tutela giurisdizionale

### Art. 13

<sup>1</sup> Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali concernenti l'amministrazione della giustizia federale.

## Sezione 7: Disposizioni penali

### Art. 14 Contravvenzioni

<sup>1</sup> Chiunque, in violazione degli articoli 3–5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

<sup>2</sup> Se non si è potuto fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo.

<sup>3</sup> È applicabile l'articolo 245 del Codice penale<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> RS 311.0

**Art. 15** Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sfera di sua competenza (art. 11 lett. a). Essa deferisce alla giurisdizione penale le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura semplificata conformemente all'articolo 16 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974<sup>8</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Art. 16** Perseguimento penale da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella sfera di loro competenza (art. 11 lett. b).

<sup>2</sup> Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura semplificata. La multa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato all'atto del pagamento. Nella procedura semplificata non vengono rimosse spese. Il Consiglio federale determina le indicazioni che devono figurare nel modulo per multe inflitte in procedura semplificata.

<sup>3</sup> Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura cantonale ordinaria prevista per le contravvenzioni.

<sup>4</sup> L'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

**Art. 17** Prescrizione

Il perseguimento penale e la pena per contravvenzioni si prescrivono in tre anni.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

**Art. 18** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale in procedura semplificata.

<sup>7</sup> RS 311.0

<sup>8</sup> RS 313.0

<sup>4</sup> L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

**Art. 19**            Compenso

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

**Art. 20**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.